



COMUNE DI MONTEFALCO
(PROVINCIA DI PERUGIA)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO**

(Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, art. 4)



Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 4 del 14/03/2022
Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 2 del 27/04/2023



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

SOMMARIO

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Istituzione, presupposto e finalità dell'imposta

Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

Articolo 4 - Misura dell'imposta

Articolo 5 – Esenzioni dai soggetti passivi

Articolo 6 - Versamento dell'imposta al Comune

Articolo 7 - Obblighi dei responsabili degli obblighi tributari

Articolo 8 - Controllo e accertamento imposta

Articolo 9 - Sanzioni

Articolo 10 - Riscossione coattiva

Articolo 11 - Rimborsi

Articolo 12 - Contenzioso

Articolo 13 - Rendicontazione annuale

Articolo 14 - Osservatorio permanente

Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il Comune di Montefalco - in attuazione dell'art. 3, co. 6 del R. r. 9/2012 - è stato incluso tra le località turistiche e città d'arte con D. D. regionale n. 5891 del 24/07/2012; è quindi titolato all'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. lgs. 23/2011.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. lgs. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno riferita alle strutture ricettive, così come individuate negli articoli 15, 16, 17 e 29 dalla legge regionale 8/2017, e alle locazioni turistiche ex art. 40 legge regionale 8/2017, nonché gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4, co. 5 ter, del D. l. 50/2017, situate nel territorio comunale.
3. In attuazione del disposto dell'art. 42, co. 2, lett. f), del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 4, co. 1, del D. lgs. 23/2001, il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'ordinamento dell'imposta di soggiorno, mentre la gradualità sarà stabilita dalla Giunta Comunale con idonei atti deliberativi, nel rispetto dei limiti di cui al successivo art. 4, co. 1, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative presenti nel territorio.

Articolo 2 – Istituzione, presupposto e finalità dell'imposta

1. Il regolamento detta la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno – di seguito per brevità "imposta" - e con esso sono stabiliti: il presupposto; i soggetti passivi dell'imposta; gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, dei gestori delle piattaforme telematiche e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare; le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento; le finalità per l'uso delle entrate da rendicontare annualmente al Consiglio comunale.
2. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in una qualsiasi delle strutture ricettive come individuate nell'art. 1, co. 2, ubicate nel territorio comunale.
3. Il gettito dell'imposta, da introitare in apposito capitolo della parte corrente del bilancio di previsione, è destinato, prioritariamente, a finanziare interventi per la manutenzione, la fruizione e il recupero dei beni culturali ed ambientali locali e, comunque, per le finalità previste dall'art. 4, co. 1, del D. lgs. 23/2011.

Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica che pernotta nelle strutture di cui all'art. 1 e che non risulta iscritto all'anagrafe comunale. Detto soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura, il quale è tenuto a rilasciarne quietanza.
2. I gestori delle strutture ricettive ed i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone e del corrispettivo dovuto per le locazioni turistiche e per le locazioni brevi, inclusi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ed i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone che ricercano un immobile con coloro che dispongono di unità immobiliari da locare, sono responsabili degli obblighi tributari connessi all'imposta di soggiorno, rispondendo direttamente del pagamento dell'imposta e del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Montefalco.
3. (*abrogato*)
4. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo, o per suo conto, entro il termine del soggiorno o, in caso di soggiorni prolungati, entro la fine del mese successivo a quello in cui sono terminati i pernottamenti. È fatto obbligo di rilasciare quietanza delle somme riscosse.
5. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari ha il diritto di rivalsa sui soggetti passivi ai sensi dell'art. 4 comma 1-ter del D. Lgs. 23/11 e all'art. 4 comma 5-ter del D.L. 50/17 convertito con modificazioni dalla L. 96/17.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita per persona, da un minimo di € 0,50/notte ad un massimo di € 5,00/notte fino ad un massimo di n. 4 pernottamenti consecutivi ed è graduata ai sensi dell'art. 4, co. 1, del D. lgs. 23/2011. Per tenere conto delle caratteristiche e dei servizi offerti e allo stesso tempo semplificare le attività di quantificazione, rendicontazione e controllo, la gradualità sarà stabilita in base alle tipologie delle strutture tenendo conto del criterio che gli esercizi alberghieri (art. 16, l. r. 8/2017) scontano un'imposta superiore rispetto alle altre tipologie.
2. La Giunta Comunale con gli adempimenti di cui all'art. 1, co. 3, può introdurre ulteriori criteri differenziali, fermo restando quanto stabilito nel comma precedente.
3. Le tariffe sono soggette a revisione o aggiornamento biennale, anche in base agli indici ISTAT FOI.



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

4 Ai sensi dell'art. 1, co. 166, legge 296/2006, il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. L'ufficio comunale preposto provvede a comunicare alle strutture di cui all'art. 1, tempestivamente e, comunque, prima dell'entrata in vigore, la misura dell'imposta, le sue eventuali variazioni e decorrenze sia attraverso il sito comunale che con altri mezzi che riterrà idonei allo scopo. La misura dell'imposta deve essere, comunque, resa nota all'utenza con la pubblicazione nel sito Internet comunale.

Articolo 5 - Esenzioni dai soggetti passivi previste per legge

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età, che soggiornano con i propri genitori o, comunque con un adulto e che non viaggiano quindi in gruppi scolastici e similari nell'ambito di gite didattiche e simili;
- b) le persone con disabilità regolarmente riconosciuta dalle commissioni mediche provinciali ai sensi dell'art. 4, legge 104/1992 e dell'art. 381 del DPR 495/1992 e l'eventuale accompagnatore;
- c) pazienti in regime di day hospital presso strutture sanitarie ricadenti nel comprensorio della USL Umbria 2 nonché coloro che li assistono, fino ad un massimo di due accompagnatori, ovvero accompagnatori di degenti ricoverati presso le medesime strutture. L'esclusione è subordinata alla presentazione, al gestore, di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore o gli accompagnatori dovranno altresì dichiarare, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che *"il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente"*
- d) nuclei familiari o singoli destinatari di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o per finalità di soccorso umanitario;
- e) gli autisti di pullman e/o gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo nella misura di un soggetto ogni 25 partecipanti;
- f) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa, esclusivamente e limitatamente a presenze saltuarie e occasionali.

2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente è subordinata al rilascio, al gestore, da parte dell'interessato di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

Articolo 6 - Versamento dell'imposta al Comune

1. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Montefalco entro 16 (sedici) giorni dalla fine di ciascun trimestre solare e, quindi, entro il giorno 16 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, mediante:

- a) bonifico bancario;
- b) piattaforma digitale "PagoPA";
- c) ogni altra modalità di pagamento offerta dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali.

2. Il gestore di più strutture è tenuto ad effettuare i versamenti in maniera disgiunta per ciascuna di esse. Il mancato rispetto di questa disposizione comporta l'applicazione della corrispondente sanzione.

Articolo 7 - Obblighi dei responsabili degli obblighi tributari

1. *(abrogato)*

2. I responsabili degli obblighi tributari sono tenuti ad informare, anche in appositi spazi, i propri clienti ed intermediari dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle sanzioni dell'imposta di soggiorno.

3. Nel caso in cui il cliente, quale soggetto passivo dell'imposta, rifiuti di effettuare il pagamento, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare l'apposito modello di rifiuto allo stesso e a trasmetterlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale, anche ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria per inosservanza alle norme regolamentari comunali.

4. I responsabili degli obblighi tributari dichiarano – ai sensi del DPR 445/2000 - trimestralmente, al preposto ufficio comunale, entro il 16° giorno dalla fine di ciascun trimestre, il numero di coloro che hanno pernottato nel trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esentati in base al precedente art 5 (Esenzioni dai soggetti passivi previsti per legge). Tale dichiarazione è trasmessa al Comune anche a mezzo mail/PEC o consegnata direttamente. La dichiarazione deve essere presentata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura.



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

5. I soggetti responsabili degli obblighi tributari hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni ed i documenti rilasciati dal cliente ai sensi dell'art. 5 (Esenzioni dai soggetti passivi previsti per legge), al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del preposto ufficio comunale.
6. Il responsabile degli obblighi tributari rendono il conto giudiziale della gestione, quale agente contabile, all'Amministrazione Comunale, presentato in copia originale, sottoscritto dal rappresentante legale della struttura entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, ai sensi dell'art. 233 del D. lgs. 267/2000.
7. Il dichiarante è tenuto ad utilizzare il modello predisposto dal Comune per la dichiarazione trimestrale, e il modello ministeriale per il conto giudiziale di gestione, pena l'applicazione della corrispondente sanzione pecuniaria per inosservanza alle disposizioni regolamentari.
8. Il conto giudiziale della gestione deve essere presentato anche qualora l'imposta di soggiorno per l'anno di riferimento sia pari a zero.
9. I soggetti responsabili degli obblighi tributari devono presentare attraverso il sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno (o altra data stabilita per legge) dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una "Dichiarazione annuale" cumulativa, riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti effettuati nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 180 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 77/2020 e smi.. La "Dichiarazione annuale" deve essere trasmessa esclusivamente con apposita procedura telematica definita secondo le indicazioni fornite con Decreto Ministeriale datato 29 aprile 2022 e smi. La stessa deve essere presentata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura.
10. (*abrogato*)

Articolo 8 - Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. I responsabili degli obblighi tributari sono tenuti ad esibire e a rilasciare copie di atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. I controlli verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture o unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, inerente alle comunicazioni trimestrali e relativi versamenti.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - a) invitare i responsabili del pagamento dell'imposta a esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
 - b) inviare, ai medesimi soggetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) richiedere informazioni agli uffici pubblici preposti, nonché avvalersi di quanto disciplinato dal Decreto M.E.F. 11/11/2020.
5. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, co. 161 e seguenti, della legge 296/2006, e dell'art. 1, co. 792 e seguenti della legge n. 160/2019.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Al soggetto passivo, di cui all'art. 3, co. 1, si applicano le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie dai Decreti legislativi 471/1997, 472/1997 e 473/1997.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art. 16 del D. lgs. 472/1997.
3. Nel caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1-ter D. Lgs. n. 23/2011 e al precedente art. 7, comma 8, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Le violazioni al presente regolamento, diverse da quelle descritte ai commi precedenti, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267, compresa tra il minimo di euro 25,00 ed il massimo di euro 500,00. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981 n° 689.
5. Ai sensi dell'art. 3, co. 10 d. l. 16/2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

dei crediti qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

6. Restano ferme le responsabilità amministrative, contabili e penali dei gestori delle strutture ricettive, dei gestori delle piattaforme telematiche e degli esercenti attività di intermediazione immobiliare, che non adempiono agli obblighi di presentazione del conto giudiziale di gestione e di riversamento dei tributi riscossi.

7. Sulle somme parzialmente versate o versate tardivamente si applicano gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento generale delle Entrate Comunali.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente ai sensi dell'art. 1, co. 163, Legge 296/2006, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo le modalità previste dal legislatore.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta di soggiorno stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento/00.

3. *(abrogato)*

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D. lgs 546/1992.

Articolo 13 - Rendicontazione annuale

1. Il rendiconto annuale di gestione documenta gli introiti e le spese riconducibili all'applicazione del presente Regolamento.

Articolo 14 - Osservatorio permanente

1. Trascorsi almeno due anni dall'applicazione del presente regolamento, la Giunta può deliberare la costituzione di un "Osservatorio permanente sul turismo" con la funzione di tavolo tecnico per monitorare la destinazione delle somme derivanti dall'imposta, gli effetti dell'applicazione della stessa e di formulare eventuali proposte correttive anche al fine di semplificare o ridurre gli adempimenti.

2. La composizione è definita con atto della Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri:

- a) almeno due dipendenti comunali in rappresentanza dei Servizi preposti alla materia;
- b) un rappresentante per ciascuna associazione di categoria maggiormente rappresentative presenti nel territorio;
- c) tre rappresentanti nominati dal Consiglio comunale con voto limitato a due.

3. L'osservatorio può svolgere funzioni propositive, consultive e di studio nell'elaborazione di politiche di promozione e sviluppo delle attività economiche connesse con il settore del turismo ed alle quali potranno essere anche destinate le somme determinate dalla Giunta Comunale con la deliberazione di cui al precedente art. 1, co. 3.

4. Ulteriori attribuzioni e modalità di funzionamento potranno essere stabilite con la deliberazione di cui al precedente comma 1.

Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 13, co. 15 quater, del d. l. 201/2011, il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze effettuata ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del medesimo decreto-legge.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario.